CAMERA DEI DEPUTATI N. 1896-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **SALVI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 15 marzo 1973 *(Stampato n. 465)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MEDICI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VALSECCHI)

E COL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
(BOZZI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 21 marzo 1973

—

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito, conclusa a Bruxelles il 19 ottobre 1970

Presentata alla Presidenza il 9 maggio 1973

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'attuale Convenzione mira a rivedere la vecchia Convenzione del 1931, dopo che nel 1963 è entrata in vigore la riforma fiscale belga e dopo le modifiche apportate anche alla legislazione italiana.

Ovviamente questa Convenzione conclusa a Bruxelles il 19 ottobre 1970 non tiene conto della riforma fiscale italiana in atto, ma al paragrafo 4 del 2° articolo del testo è espressamente previsto che essa si applichi anche

alle imposte future di natura identica o analoga istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte in vigore al momento della conclusione dell'accordo.

Essa regola il comportamento dei due Stati in relazione allo stesso soggetto che potrebbe essere colpito da imposte in ognuno dei due Stati.

Si vuole evitare, per motivi di equità, la doppia imposizione e si vuole rendere chiaro il rapporto del soggetto nei confronti delle amministrazioni dei due Stati.

Per quanto è stato possibile, essa è stata redatta secondo il modello predisposto dal Comitato fiscale dell'OCSE.

Si compone di trenta articoli e di un protocollo finale, quest'ultimo diretto a fissare le norme che regolano i rapporti intervenuti prima della stipula della Convenzione e dopo la entrata in vigore della riforma fiscale belga.

I trenta articoli specificano i soggetti delle imposizioni, i tipi di imposte, e di comportamento che ciascuno Stato contraente si impegna a tenere.

Come ogni accordo di questo genere, esso comporta vantaggi e svantaggi per ognuno degli Stati interessati; ma si può dire che comunque esso realizza una posizione di chiarezza nel rapporto fra i due Stati, facilita i rapporti economici e sociali fra i due Paesi e dunque rappresenta un fatto positivo.

Per questo se ne chiede l'approvazione.

SALVI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito, con Protocollo finale, conclusa a Bruxelles il 19 ottobre 1970.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità dell'articolo 29 della Convenzione stessa.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.